

STATUTO

ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTENERO DI BISACCIA CB VIA
CAMPOBASSO 3

Numero REA: CB - 213231

Codice fiscale: 01882200700

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

	scrizioni richieste per l'ottenimento e/o la conferma dei be-	
	nefici fiscali medesimi.	
	D'ASCENZO Daniele è autorizzato ad apportare al presente atto	
	ed allo statuto le variazioni che fossero ritenute opportune	
	in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese e nell'Albo	
	delle Cooperative.	
	Art. 8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	I componenti, edotti da me Notaio, ai sensi del D. Lgs. n. 196	
	del 30 giugno 2003 mi conferiscono il consenso al trattamento	
	dei propri dati personali.	
	Art. 9) STATUTO COOPERATIVA SOCIALE	
	Le norme relative al funzionamento della società sono contenu-	
	te nello statuto, riprodotto qui di seguito.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1. È costituita una società cooperativa sociale a responsabi-	
	lità limitata ai sensi della legge 381/1991 con la denomina-	
	zione: "ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	2. La società ha sede in Montenero di Bisaccia (CB).	
	3. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si ap-	
	plicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata nei casi previsti dall'art 2519, 2° com-	

ma, del c.c.

4. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari e attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La società si propone in particolare, con fine mutualistico e senza fine speculativo, di:

- fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini servizi e attività educative, socio educative, socio assistenziali, socio sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali

ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi.

La società si propone inoltre di promuovere e fornire ai soggetti di cui sopra servizi ed attività a carattere sociale, ricreativo educativo, didattico, formativo, assistenziale, riabilitativo, sanitario, culturale e di animazione sociale in genere destinate in via preferenziale a infanzia, minori, giovani, famiglie, persone con disabilità e anziani, soci e non soci, tramite la gestione in forma associata dei servizi secondo i principi della mutualità previsti dalle leggi dello stato.

La cooperativa si prefigge, inoltre, mediante strumenti organizzativi, di intervento culturale e sociale, di favorire la socializzazione dei bambini, dei minori, dei giovani, delle famiglie, degli adulti, delle persone con disabilità e degli anziani e di svolgere attività di educazione finalizzate alla conquista di nuove forme di partecipazione sociale.

Scrupolosa attenzione, anche in relazione alla legge 381/1991, verrà data alle situazioni di chi si trova in stato di bisogno, handicap e/o emarginazione, con attività che saranno finalizzate alla qualificazione umana, morale, sociale, culturale, professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e della potenzialità di queste persone.

- gestire attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, tutte le attività idonee al conseguimento dello scopo sociale, indicate come di seguito:

A) per quanto riguarda le attività di cui all'art. 1 comma 1, lettera a) della legge 381/91:

a) offrire accesso ai servizi a tutti i bambini, i minori, i giovani, le famiglie, le persone con disabilità, gli anziani, attraverso apposite convenzioni con gli Enti competenti senza che influiscano reddito delle famiglie, condizioni individuali e famigliari;

b) offrire servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, socio sanitari a persone anziane, a persone con disabilità, adulti, giovani, minori, siano essi autosufficienti o meno, soli o inseriti in gruppo famigliari o strutture residenziali o semiresidenziali; la cooperativa a titolo esemplificativo potrà gestire attività e servizi di assistenza a domicilio o in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici, privati, Enti Ecclesiastici e Religiosi strutture di accoglienza varie, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni, centri residenziali, centri clinici riabilitativi e terapeutici, attività di sensi-

	bilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui si o-	
	pera, al fine di rendere la comunità più consapevole e dispo-	
	nibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato	
	di bisogno, nonché gestire strutture residenziali o semiresi-	
	denziali di qualsiasi forma e tipo atte o idonee ad esercitare	
	le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello	
	scopo sociale;	
	c) progettare, promuovere e gestire interventi di educativa	
	territoriale, unità educative di strada, centri educativi e-	
	stivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, in-	
	terventi di mediazione culturale, assistenze educative domici-	
	liari o scolastiche, sostegno scolastico;	
	d) progettare, promuovere e gestire centri aggregativi per mi-	
	nori o adolescenti, gruppi educativi territoriali, oratori,	
	centri giovani, centri sociali;	
	e) progettare, promuovere e gestire gruppi appartamento, comu-	
	nità familiari, strutture abitative, case famiglia, case di	
	emergenza, case di pronta accoglienza, centri residenziali,	
	centri diurni, centri socio educativi, centri socio culturali,	
	di ogni tipo e forma per minori, adulti, persone con disabili-	
	tà fisica, psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie	
	che di terzi;	
	f) progettare, promuovere e gestire o collaborare a progetti	
	di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo,	
	socio educativo, socio assistenziale, socio sanitario;	

	g) progettare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento per	
	educatori, operatori sociali e scolastici, seminari, giornate	
	di studio, corsi, corsi di formazione, scuole per operatori;	
	h) progettare, promuovere e gestire interventi di prevenzione	
	primaria, secondaria, di riduzione del danno e interventi di	
	prevenzione del disagio e della devianza in genere;	
	i) progettare, promuovere e gestire iniziative educative di	
	assistenza all'infanzia quali ad esempio: asili nido, nido	
	d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi	
	bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole	
	dell'infanzia, centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori	
	ludici, asili aziendali;	
	j) progettare, promuovere, gestire e collaborare con centri	
	per la famiglia, servizi di mediazione familiare, di sostegno	
	alla genitorialità, gruppi di auto mutuo aiuto;	
	k) progettare, promuovere e gestire case di vacanza, ostelli,	
	campeggi con indirizzo preferenziale per minori, giovani, per-	
	sone con disabilità ed anziani;	
	l) produrre e diffondere pubblicazioni scritte, audiovisive,	
	multimediali, video, a carattere educativo, sociale, assisten-	
	ziale, riabilitativo, sanitario, ambientale, ecc.;	
	m) realizzare e gestire domini e portali Internet aventi tema-	
	tiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sanitaria,	
	ambientale.	
	n) progettare, realizzare e gestire attività educative, ricre-	

8 di 50

	vorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art. 4
	della legge 381/91 in misura non inferiore al 30% dei lavora-
	tori occupati in questo ambito:
	a) l'esecuzione di lavori di pulizia di uffici, negozi, beni
	mobili, immobili in genere e loro manutenzione; in generale,
	lavori di pulizie civili ed industriali;
	b) lo svolgimento di servizi di disinfezione, disinfestazione,
	derattizzazione, sanificazione e recupero ambientale, attività
	di spurgo in genere;
	c) l'esecuzione di attività agricole, zootecniche ed agrituri-
	smo;
	d) la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di
	aree verdi, parchi, giardini, impianti sportivi e ricreativi;
	servizi di gestione del verde in generale;
	e) la raccolta, trasporto e smaltimento o riciclaggio e recu-
	pero dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione
	differenziata, gestione centri di raccolta, gestione pese, mo-
	vimentazione e lavaggio cassonetti e contenitori; servizio di
	spazzamento stradale manuale e meccanizzato; servizi di puli-
	zia, spazzatura, lavatura di reti viarie di qualsiasi tipo ur-
	bane ed extraurbane;
	f) la gestione di parcheggi in genere;
	g) la manutenzione, in edifici pubblici e privati, di intona-
	ci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici e idrici;
	ristrutturazione e restauri con sistemazione infissi, rivesti-

menti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e	
simili;	
h) l'esecuzione di lavori di metalmeccanica, falegnameria e	
verniciatura;	
i) l'assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto	
merci, logistica, facchinaggio, traslochi, autotrasporto e mo-	
vimentazione merci per conto di terzi e ogni altro servizio	
collaterale o collegato;	
j) la gestione servizi di trasporto e accompagnamento di per-	
sone atti a soddisfare richieste presentate dall'utenza;	
k) la gestione servizi di affissione;	
l) lo svolgimento di attività di stampa, pubblicità, fotocom-	
posizione, attività editoriale e di distribuzione;	
m) l'elaborazione dati e pratiche amministrative;	
n) la gestione di palestre ed impianti sportivi;	
o) la gestione servizi di guardiania, custodia, portineria e	
vigilanza;	
p) la conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e	
di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ristoranti,	
centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, loca-	
li ricreativi in genere, complessi turistici e agrituristici,	
di divertimento e svago;	
q) la gestione di strutture a carattere ricettivo / turistico;	
gestione di campeggi, servizi di cucina, di cottura, di prepa-	
razione di alimenti e bevande e servizi ausiliari;	

r) lo svolgimento di attività di assemblaggio e confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

1. Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione della società partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dello scopo sociale;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

3. Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

i) soci prestatori, vale a dire: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

ii) soci volontari, vale a dire: persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

4. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

5. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

6. In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 5-bis (Soci sovventori)

1. Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 59/1992.

2. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il

potenziamento aziendale di cui al successivo art. 22, comma 2,
del presente statuto.

3. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni
in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative
trasferibili del valore di euro 200,00 (duecento virgola zero
zero) ciascuna.

4. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pa-
ri a numero 5 (cinque).

**Art.5-ter (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovvento-
ri)**

1. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le quo-
te dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite e-
sclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

2. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al
Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Con-
siglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste
dal successivo articolo 23.

3. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indi-
cato dal socio che intende trasferire le quote, il Consiglio
provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rim-
borsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo
conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 5-quater (Deliberazione di emissione)

1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve

essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la

quale devono essere stabiliti:

a. l'importo complessivo dell'emissione;

b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c. il termine minimo di durata del conferimento;

d. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;

e. i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

2. Al socio sovventore sono attribuiti fino ad un massimo di 5 (cinque) voti nelle assemblee della società.

3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 5-quinquies (Recesso dei soci sovventori)

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il

termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

2. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

1. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

3. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

4. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

5. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis c.c.

7. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

8. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 12 del presente statuto:

- a. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b. la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

9. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

10. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del

predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

11. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

12. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione

Art. 7 (Strumenti finanziari)

1. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generale dei soci ai sensi e per gli effetti 2346, ultimo comma, c.c.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 8 (Domanda di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b. la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c. per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

d. l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-

	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nell'art. 36 e seguenti del pre-	
	sente statuto.	
	2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quan-	
	to previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relati-	
	va deliberazione;	
	c. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	3. Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	4. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	

suindicate.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

6. Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il proponente può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la

Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.

d. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

2. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

3. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 36 e seguenti.

4. Il recesso non può essere parziale.

5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

6. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 12 (Esclusione)

	1. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di	
	soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla	
	compagine sociale sono i seguenti:	
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa	
	a favore della Cooperativa;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria	
	opera a favore della Cooperativa;	
	b. risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni	
	per adeguarsi;	
	c. previa intimazione da parte degli amministratori, si renda	
	moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la società;	
	d. in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla	

23 di 50

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del collegio Arbitrale, regolato dall'art. 36 e seguenti del presente statuto.

2. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

1. I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 16, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni

dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.

3. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d), f), ed g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

4. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

5. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

6. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

1. Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 200,00 (duecento

virgola zero zero);

2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4. dalla riserva straordinaria;

5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

2. Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiore a 1 (una).

3. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 8 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-

mento della richiesta.

4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

6. L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies c.c. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

3. La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto

previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

4. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

5. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a. a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/1992;

d. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità

prevalente.

6. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di quote di Partecipazione Cooperativa.

7. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a Mutualità Prevalente.

Art. 20 (Ristorni)

1. Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

2. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c., da predisporre a

	cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri
	(singolarmente presi o combinati tra loro):
	a. le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
	b. la qualifica / professionalità;
	c. i compensi erogati;
	d. il tempo di permanenza nella società;
	e. la tipologia del rapporto del rapporto di lavoro;
	f. la produttività.
	4. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito
	mediante una o più delle seguenti forme:
	- erogazione diretta;
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
	- emissione di strumenti finanziari.
	TITOLO VII
	ORGANI SOCIALI
	Art. 21 (Organi)
	1. Sono organi della società:
	a. l'Assemblea dei soci;
	b. il Consiglio di amministrazione;
	c. l'organo di controllo.
	Art. 22 (Assemblee)
	1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
	2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera rac-
	comandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di co-

municazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

3. Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;

2. approva il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs n. 155/2006;

3. procede alla nomina degli amministratori;

4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

	6. approva i regolamenti interni;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	8. approva il regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001;	
	9. definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. e), della legge 142/2001;	
	10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 19.	
	3. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione facendone domanda scritta agli amministratori.	
	4. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.	
	5. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	

6. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

4. Sia in prima, sia in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti che rappresentino i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

5. Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

35 di 50

Art. 25 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 26 (Voto)

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

2. Ciascun socio ha un solo voto.

3. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 10 (dieci) altri soci aventi diritto al voto.

4. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 c.c.

5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 (Organo amministrativo)

1. L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione deve essere scelto fra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 29 (Compiti dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo

	del codice civile.
	2. Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti com-
	petenze:
	a. l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
	b. l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresen-
	tanza della società;
	c. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normati-
	ve;
	d. il trasferimento della sede sociale in altro comune del
	territorio nazionale;
	e. l'acquisto o il rimborso di quote della società nei limiti
	indicati dall'art. 2529 c.c.;
	f. l'ammissione di nuovi soci;
	g. le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
	h. l'autorizzazione alla cessione delle quote dei soci;
	i. la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
	j. le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;
	k. la redazione del bilancio sociale di cui all'art. 10, comma
	2 del d.lgs 155/2006.
	3. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. dei
	poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei so-
	ci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici
	con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un co-
	mitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, deter-

minandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

4. Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

2. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di due giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

4. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il

segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo

gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 (Compensi agli amministratori)

1. Agli amministratori non spetta alcun compenso, essendo il mandato - a fronte dello scopo della Cooperativa e dell'oggetto sociale della medesima - gratuito. Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato.

Art. 33 (Rappresentanza)

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente del Consiglio di amministrazione pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

2. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

3. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

4. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

5. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

6. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

L'assemblea, ricorrendone i presupposti, può nominare un sindaco unico.

2. In caso di nomina del collegio sindacale, devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

3. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. Essi sono rieleggibili.

6. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata

del loro ufficio.

7. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del d.lgs 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 29 del presente statuto.

8. Il collegio sindacale o sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti. In tal caso, il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale sono iscritti nell'apposito Registro.

Art. 35 (Revisione legale dei conti)

1. Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale o questo non sia costituito integralmente da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, la revisione legale dei conti sulla società, quando obbligatoria per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, è esercitata ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. comma primo.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola Arbitrale)

1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al d.lgs 5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c. le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 37 (Arbitri e procedimento)

1. Gli arbitri sono in numero di:

a. uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 ss. c.p.c.;

b. tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

2. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale di Lariano.

3. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del d.lgs n. 5/2003.

4. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 d.lgs. n.5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

5. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, d.lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

6. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trat-

tazione.

7. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)

1. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Liquidatori)

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Liquidazione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Quote di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;

b. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

24, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;

c. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

2. Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di

devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

2. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c. la cooperativa:

a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

1. L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività società delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire,

tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 44 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 c.c., in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il signor D'ASCENZO Daniele, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, è autorizzato ad apportare al presente atto ed allo statuto, le variazioni che fossero ritenute opportune in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese e nell'Albo delle Cooperative, nonché delle Cooperative Sociale, come anche nella cosiddetta Anagrafe Onlus.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completato da me Notaio, del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Consta di quattordici fogli per cinquantaquattro pagine.

Sottoscritto alle ore dodici e cinquanta minuti.

F.to D'Ascenzo Daniele - Potalivo Assunta - D'Ascenzo Iuri -
Giacinto Gianpio Di Tillo (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, registrato a Vasto il 29 aprile 2022 al n. 1383 serie 1T.

San Salvo, 5 maggio 2022

Firmato digitalmente: Notaio Giacinto Gianpio Di Tillo